



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1137
Spedito il 23/6/2010

All'On.le MINISTRO

S E D E

Oggetto: Mozione denominazione delle lauree di secondo livello

Adunanza del 22 giugno 2010

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Considera di grande importanza che gli Atenei possano organizzare, nella loro autonomia, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale. Tali percorsi formativi sono infatti essenziali per rispondere alle esigenze di approfondimento scientifico su specifiche tematiche e di apprendimento lungo l'intero arco della vita (*life long learning*), in sintonia con le strategie dell'Unione Europea.

Rileva che la denominazione *Master universitario*, usata in Italia per corsi di formazione successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale, determina confusione, può essere ingannevole e appare di grave ostacolo al reciproco riconoscimento dei titoli. Infatti in tutto lo spazio europeo della formazione superiore, ad eccezione dell'Italia, la denominazione Master è riservata, in modo inequivocabile, al titolo formale di secondo livello, posto in sequenza ai corsi universitari di primo livello.

Osserva che il rafforzamento dell'internazionalizzazione e la capacità di attrarre studenti provenienti da altri paesi si configurano come obiettivi strategici del sistema paese, che richiedono chiarezza del valore e della spendibilità dei titoli conseguiti.

Ricorda peraltro che la necessità di porre rimedio a questa anomalia attraverso opportuni strumenti normativi era già emersa nello schema di decreto di revisione del D.M. 509/99 che non hanno avuto seguito nella stesura finale del DM 270/04 (vedi Allegato 1).

Nel riconfermare quanto già espresso nel proprio parere del 7 aprile 2009, sul *Quadro Italiano dei Titoli – Italian Qualifications Framework (IQT)*, relativo alla equiparazione dei titoli europei,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

| | |
|-------------|--|
| considerato | che nei paesi appartenenti allo Spazio Europeo della Formazione Superiore la denominazione Master è riservata ai corsi di studio di secondo ciclo; |
| ritenuto | che l'uso di tale denominazione per corsi con tipologie e finalità diverse sia fuorviante ed ingannevole, tanto più in presenza di un Quadro Europeo dei Titoli; |
| ribadito | che l'uso di tale denominazione debba trovare impiego esclusivo quale sinonimo di Laurea Magistrale; |

CHIEDE ALLA SIG.RA MINISTRO

di adottare con urgenza un provvedimento, necessario a rimuovere le criticità emerse e volto in particolare a:

- stabilire che, pur mantenendo l'attuale denominazione di Laurea magistrale quale denominazione della laurea di secondo livello e di quelle a ciclo unico, la denominazione Master possa essere utilizzata solo dalle università statali e non statali, abilitate al rilascio dei titoli accademici aventi valore legale, esclusivamente quale traduzione in lingua inglese di laurea magistrale;
- definire contestualmente una denominazione sostitutiva per gli attuali Master universitari di primo e di secondo livello quali *Corsi universitari di alta formazione scientifica e/o professionale* stabilendo che essi prevedano l'acquisizione di almeno sessanta crediti.

IL SEGRETARIO
(firmato Valeo)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)

Allegato 1

Comparazione tra il testo del DM 509 /99, il testo inviato dall'Ufficio Legislativo del MIUR al Consiglio di Stato il 4 aprile 2004 e il testo del DM 270/04

Sottolineate le parti modificate, in **grassetto** le modifiche del 4 Aprile 2004

| <p>Decreto 3 novembre 1999, n. 509 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. <i>Publicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000</i> (con le parti modificate sottolineate)</p> | <p>Schema di decreto inviato al Consiglio di Stato dall'UL del MIUR (Aprile 2004) Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.</p> | <p>Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.</p> |
|--|--|--|
| <p>Art. 3 Titoli e corsi di studio 1 Le università rilasciano i seguenti titoli <u>di primo e di secondo livello</u>: a) laurea (L) b) laurea <u>specialistica (LS)</u></p> <p>8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. <u>In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,</u> le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea <u>specialistica</u>, alla conclusione dei quali sono rilasciati i <u>master universitari di primo e di secondo livello</u>.</p> | <p>Art. 3 Titoli e corsi di studio 1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L) b) laurea magistrale (Master)</p> <p>9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. A tale fine, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati specifici attestati dei crediti formativi universitari acquisiti.</p> | <p>Art. 3 Titoli e corsi di studio 1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L) b) laurea magistrale (L.M.)</p> <p>9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.</p> |
| <p>Art. 7 Conseguimento dei titoli di studio 4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea <u>specialistica</u>.</p> | <p>Art. 7 Conseguimento dei titoli di studio 4. SOPPRESSO</p> | <p>Art. 7 Conseguimento dei titoli di studio 4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.</p> |
| <p>Art. 13 Norme transitorie e finali</p> | <p>Art. 13 Norme transitorie e finali 6. La denominazione di Master di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) può essere utilizzata solo dalle università statali e dalle università non statali, abilitate al rilascio dei titoli accademici aventi valore legale.</p> | <p>Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali)</p> |